

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2018/31.07.2020

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di generi alimentari e bevande da utilizzare presso la mensa comunale centralizzata per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

Le derrate oggetto della fornitura e le relative quantità sono dettagliatamente indicate nella "scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti/modulo offerta" (Allegato B) che sarà compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in fase di presentazione offerta.

I quantitativi relativi alle forniture dei prodotti sono indicati in via presuntiva e non sono impegnativi per l'Amministrazione Comunale, in quanto il consumo è subordinato al numero degli alunni frequentanti e ad altre cause e circostanze non prevedibili a priori. Pertanto la fornitura dovrà essere eseguita per quantitativi maggiori o minori senza che la ditta fornitrice possa pretendere ulteriori compensi di alcun genere.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art. 1559 c.c.. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato.

Art. 2 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo totale presunto dell'appalto posto a base d'asta è pari a € 440.000,00 oltre iva di legge. L'importo per gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali è pari a zero.

L'appalto in oggetto ha la durata di mesi 28 a decorrere dal 1 aprile 2018 e fino al 31 luglio 2020 o dalla data di aggiudicazione se successiva. Qualora alla scadenza del contratto non sia stato possibile per l'Amministrazione individuare il nuovo contraente, la Ditta affidataria è tenuta a garantire la prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni fino all'individuazione dello stesso e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari a quello offerto dall'aggiudicatario. I prezzi unitari per articolo risultanti dall'offerta costituiscono i prezzi di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di derrate necessari per la preparazione dei pasti e in base alle presenze degli alunni.

I prezzi delle derrate sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'aggiudicatario.

Art. 3 - LUOGO, PERIODICITA' E ORARI DI CONSEGNA

La fornitura delle derrate alimentari dovrà essere effettuata presso la mensa comunale centralizzata sita ad Urbino (PU) 61029 - Viale Achille Grandi n. 1/A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna presso altre sedi senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità a vario titolo. In ogni caso l'Amministrazione provvederà a dare tempestiva comunicazione di dette variazioni alla ditta aggiudicataria.

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata almeno due giorni ogni settimana nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 7,00 alle ore 8,00, con possibilità di variazioni dei giorni e orari in casi particolari su apposita richiesta del personale della mensa comunale. Per i prodotti ortofrutticoli la consegna dovrà avvenire 3 volte la settimana nei giorni di : lunedì - mercoledì - venerdì negli stessi orari sopra indicati. I prodotti di panetteria dovranno essere consegnati giornalmente.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare la frequenza e gli orari di consegna indicati, salvo specifici e diversi accordi con il personale della mensa comunale.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Oltre alle specifiche caratteristiche indicate nella "Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti/modulo offerta" – Allegato B, i prodotti forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

- essere di 1° qualità sia dal punto di vista igienico che merceologico;
- essere corrispondenti a tutte le normative vigenti alla data odierna ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle sul confezionamento e l'etichettatura, le etichette dovranno riportare indicazioni il più possibile esaurienti, in lingua italiana, secondo quanto previsto dal REG. UE 1169/2011 e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
- essere trasportati con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla vigente normativa;
- essere consegnati in confezioni originali, chiuse e sigillate alla produzione, in modo da garantire l'autenticità del prodotto e l'impossibilità di manomissioni, i prodotti consegnati devono essere integri, privi di muffe, parassiti, difetti merceologici, possedere i caratteri organolettici specifici dell'alimento;
- dovrà essere certificato che i prodotti non sono modificati geneticamente in conformità alle vigenti norme in materia;
- gli alimenti non devono contenere coloranti artificiali, conservanti ed esaltatori di sapidità (glutammato monosodico);
- la data di scadenza deve essere ben leggibile sulla confezione, tutti i prodotti confezionati al momento della consegna dovranno avere ancora almeno il 75% della loro vita commerciale;
- essere di produzione nazionale o comunitaria; dovranno essere di produzione esclusivamente nazionali i seguenti prodotti: avicoli, carni suine, salumi, latte e derivati e uova pastorizzate;
- i prodotti surgelati dovranno rispondere ai requisiti di cui al D. Lgs. 110/1992 e dovranno essere contenuti in confezioni originali intatte e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione; dovrà essere rispettata la catena del freddo, i prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione; ad avvenuto scongelamento i prodotti non devono presentare:
 - alterazione di colore, odore o sapore;
 - bruciature da freddo;
 - macchie bianche tondeggianti di aspetto secco o fibroso;
 - parziali decongelazioni;
 - ammuffimenti;
 - fenomeni di putrefazione.

Ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare la stazione appaltante potrà richiedere inoltre:

- autocertificazione di implementazione e gestione di un sistema di autocontrollo aziendale secondo il sistema HACCP, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Comunitari 852/04/CE, 853/04/CE in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- autocertificazione di adempimento agli obblighi previsti dal REG 178/02/CE in materia di tracciabilità e richiamo dei prodotti alimentari.

È fatto obbligo inoltre alla ditta aggiudicataria di consegnare, su richiesta, derrate alimentari diverse da quelle richieste in sede di gara, che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione di diete particolari, ricorrenze, iniziative organizzate o patrocinate dal Comune, o per eventuali modifiche dei menù.

Ai fini del presente capitolato si intendono per:

- a. prodotti convenzionali: prodotti di largo consumo non aventi le caratteristiche specifiche di cui ai punti che seguono;
- b. prodotti biologici: prodotti provenienti da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dal Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti attuativi e Regolamento CE n. 889/2008, assoggettati a uno degli organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il prodotto deve essere munito di idonea certificazione che attesta la conformità del metodo produttivo al Regolamento CE e di etichettatura rispondente oltre che ai requisiti di legge in tema di etichettatura per i prodotti alimentari anche ai requisiti di etichettatura specifici per i prodotti biologici: nome del produttore preparatore o venditore, nome o numero di codice dell'organismo di controllo, codice di autorizzazione specifico per il prodotto, presenza del logo della UE che individua i prodotti biologici e indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Devono obbligatoriamente essere forniti con tale caratteristica i prodotti contrassegnati nell'elenco prodotti con la dicitura "BIOLOGICO".

Le medesime caratteristiche devono essere possedute dagli ulteriori prodotti eventualmente offerti per tale tipologia.

c. Prodotti DOP e IGP: i prodotti DOP (marchio applicato ai prodotti per i quali tutto il processo produttivo, avviene in un'area geografica delimitata e nella quale si determina un legame univoco e specifico tra prodotto e territorio) e IGP (prodotti unici per gusto e tradizione che per loro caratteristiche inimitabili e inscindibili dal territorio hanno ottenuto dall'Unione europea la registrazione come Indicazione Geografica Protetta) devono provenire da fornitori che operano all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dal Regolamento CE n. 510/2006 e devono essere assoggettati a uno degli organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Devono obbligatoriamente essere forniti con tali caratteristiche i prodotti contrassegnati nell'elenco prodotti con la dicitura *DOP*. Le medesime caratteristiche devono essere possedute dagli ulteriori prodotti eventualmente offerti per tale tipologia come ampliamento della gamma.

Art. 5 - TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI (Reg. CEE 178/2002/CE)

Ogni prodotto dovrà riportare in etichetta, obbligatoriamente, indicazioni concernenti la propria origine e quindi la filiera. In particolare per le uova dovranno essere indicati i codici numerici che indicano il sistema di allevamento dove l'uovo è stato prodotto, il peso, la data di deposizione e di scadenza, le uova dovranno essere sgusciate, pastorizzate e omogeneizzate.

Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli ordini delle derrate alimentari sono effettuati in via telefonica, fax o mail al fornitore da parte del personale della mensa comunale centralizzata, di norma entro due giorni antecedenti la data di consegna.

L'aggiudicatario deve provvedere alla consegna delle derrate secondo il piano di consegne stabilito al precedente art. 3 nei giorni e nelle ore indicate, indipendentemente dalle condizioni stagionali e di viabilità. La consegna si intende comprensiva del trasporto, scarico e consegna direttamente presso il magazzino della mensa comunale centralizzata, nelle quantità richieste ed entro gli orari definiti, in imballaggi idonei, con le modalità stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna in base alle indicazioni del referente della mensa comunale, in qualunque piano o luogo indicato, con mezzi idonei ed autorizzati in relazione al tipo di prodotto trasportato, garantendo il mantenimento della temperatura in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni indicate dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato, dovrà avvertire immediatamente il personale della mensa comunale concordando, se possibile, una variazione della fornitura.

In caso di ritardata o mancata consegna, l'Amministrazione, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni all'aggiudicatario inadempiente.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti consegnati; copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta.

Le forniture dovranno corrispondere ai pesi richiesti: eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate. I quantitativi minimi e/o massimi richiesti sono quelli indicati nelle schede di offerta economica, mentre non è previsto un importo minimo di consegna.

Il fornitore aggiudicatario assume a proprio carico l'espletamento di tutte le pratiche relative all'osservanza della normativa vigente in tema di trasporto, trattamento e commercio della merce oggetto della presente fornitura, pertanto l'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 7 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E CONTROLLI

La qualità, le caratteristiche organolettiche ed igienico sanitarie della merce potranno essere accertate:

a) con opportuni sopralluoghi nei centri di deposito e di produzione e di quant'altro faccia parte della organizzazione della ditta aggiudicataria della fornitura e, dopo la consegna della merce, presso le diverse strutture; tali sopralluoghi saranno effettuati da parte di personale interno/esterno incaricato dall'Amministrazione;

b) con specifiche analisi chimico-fisiche, microbiologiche e batteriologiche. Tali controlli consisteranno in prelievi periodici effettuati a cura del laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche, quale attuale consulente dell'Amministrazione comunale per la "sicurezza alimentare" sulla merce consegnata.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenesse necessario effettuare ulteriori analisi di laboratorio, le spese relative saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto, o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro e non oltre 24 ore dalla contestazione.

Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non provveda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, il Comune di Urbino invierà la merce agli organi sanitari per gli adempimenti di competenza.

L'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto a libero mercato, in altro esercizio commerciale, di uguale quantità e qualità di merce addebitando la relativa spesa alla ditta aggiudicataria, la quale sarà tenuta altresì al risarcimento di ogni altra spesa e/o danno. Di fronte ad inadempienze tali da rendere opportuno il sequestro dei prodotti o di parte degli stessi, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale di € 500,00 per ogni verbale redatto, oltre l'obbligo per la ditta di sostituire il prodotto non idoneo.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E COPERTURE ASSICURATIVE

Tutte le spese necessarie alla fornitura in oggetto sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Ogni responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovessero derivare al Comune o a terzi nell'espletamento della fornitura, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza riserve od eccezioni.

L'aggiudicatario dovrà immediatamente sostituire a proprie spese la merce rifiutata perché non rispondente alle caratteristiche merceologiche del capitolato o perché difettosa, avariata o non idonea ad essere impiegata secondo le necessità del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla verifica della correttezza della qualità, quantità, consegna e modalità delle forniture, nonché dell'applicazione dei sistemi di controllo sulla qualità delle derrate e cioè sull'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 193/2007.

Tutti i prodotti dovranno viaggiare in automezzi idonei per la specifica merce, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa. I colli rispondenti all'ordine trasmesso e consegnati ad ogni singola struttura dovranno essere corredati dal documento di trasporto (i cui estremi dovranno essere richiamati in fattura). Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria gli eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico della merce.

Per esigenze eccezionali possono essere richieste consegne con periodicità diverse da quelle indicate, senza aggravio di spese per l'Ente. In nessun caso è ammessa la consegna della merce in assenza del personale comunale. La ditta dovrà consegnare con mezzi propri e direttamente presso il magazzino della mensa comunale, i colli contenenti i generi nelle quantità, qualità e pezzature richieste.

In caso di agitazioni sindacali del personale della ditta o dei suoi incaricati, il fornitore dovrà provvedere a consegne integrative il giorno precedente la sospensione della fornitura.

La ditta si impegna a comunicare, prima dell'inizio del rapporto, il nominativo di un referente qualificato che sia in grado di constatare personalmente e rimuovere disservizi e disagi.

L'Impresa aggiudicataria con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di:

A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00, per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del contratto.

Art. 9 - CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA

In riferimento alle particolari esigenze del servizio e tenuto conto dei tempi necessari per la stipula dei vari contratti, la ditta aggiudicataria, sarà tenuta ad effettuare la consegna anticipata della fornitura, nelle riserve di legge e nelle more di perfezionamento contrattuale.

Art. 10 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro da parte del personale della mensa comunale della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura in formato elettronico da parte dell'aggiudicatario. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, riportare i prezzi relativi alle unità di misura indicate in offerta oppure alla singola confezione di vendita (il prezzo della confezione di vendita dovrà essere formulato sulla base del prezzo dell'offerta di gara ed al peso netto della confezione).

Dovrà essere emessa una fattura unica mensile con elencati i documenti di trasporto e le quantità relative di ogni prodotto consegnato al fine di semplificare al massimo le operazioni di liquidazione, fermi restando i vincoli normativi, fiscali e di contabilità pubblica. La fattura mensile dovrà corrispondere alla merce effettivamente ordinata e consegnata (come risultante dai documenti di trasporto) tenuto conto di eventuali resi/rettifiche delle merci (per es. per non conformità segnalate dai servizi oppure rilevate dallo stesso fornitore) effettuati nell'arco temporale di riferimento della fattura (es. la fattura relativa al mese X dovrà già tenere conto delle quantità definitivamente consegnate dopo i resi o storni effettuati entro l'ultimo giorno dello stesso mese X). Solo in caso di eventuali difformità rilevate nella fattura (sia in relazione alle quantità indicate rispetto a quelle consegnate, sia in relazione a prezzi o tipologie di merci) la stazione appaltante provvederà a comunicare tali difformità al fornitore, per l'emissione della relativa nota di accredito.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura da parte del Comune di Urbino, fatta salva l'ipotesi di comune accordo fra le parti a 60 gg. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario e in caso di contestazione della fornitura già fatturata.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a:

Comune di Urbino - Ufficio Politiche Educative - Via Puccinotti n. 3 - 61029 URBINO (PU) - P.IVA 00654690411.

Le fatture, emesse in modalità elettronica secondo la vigente normativa dovranno riportare:

- 1) l'ammontare della spesa;
- 2) gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario dedicato);
- 3) i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 comunicati al momento dell'affidamento e/o successivamente aggiornati in caso di modifica;
- 4) il codice CIG relativo allo specifico appalto;
- 5) la dicitura "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972".
- 6) Codice Univoco Ufficio: UF1JIW

Art. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

In relazione alla durata limitata dell'appalto, i prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutta la durata del contratto.

Art. 13 – DUVRI

Non è richiesto il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze tenuto conto che la consegna della merce sarà svolta al di fuori dei locali della mensa centralizzata comunale.

Conseguentemente i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del suddetto D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva garantirà il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della stessa dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La stessa sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5, dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITO

Le modifiche del contratto in corso di validità, compresa la cessione dei crediti, sono regolate dall'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 16 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 (codice generale) ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013 disponibili sul sito internet del Comune nella sezione "amministrazione trasparente".

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti nei due codici comportamentali citati.

Art. 17 - INADEMPIMENTI E PENALI

La conformità della merce consegnata rispetto alle prescrizioni di capitolato, è effettuata presso il magazzino della mensa comunale direttamente dagli addetti comunali secondo le procedure previste. In ogni caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente documento.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute ammissibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà in casi particolari all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati o non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato oppure difformi per qualità e marchio dalle schede prodotto di cui all'offerta, o comunque difformi dalle prescrizioni di legge, sarà applicata una penale da un minimo di 50,00 Euro a un massimo di 200,00 Euro per ciascuna non conformità, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati.
- b. in caso di consegna di merce non corrispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente e dal presente capitolato o nel caso fossero trovati corpi estranei nei prodotti, sarà applicata una penale da un minimo di 200,00 Euro a un massimo di 700,00 Euro;
- c. in caso di consegna di una quantità di merce non corrispondente a quella ordinata e non sufficiente alla preparazione dei pasti, potrà essere applicata una penale fino all'importo massimo di Euro 200,00 fatta salva l'integrazione da parte del fornitore in tempi utili;
- d. in caso di mancata consegna dei prodotti alimentari nei termini temporali fissati, o di ritardo della consegna rispetto a tali termini, l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale da un minimo di 50,00 Euro a un massimo di 150,00 Euro per ciascuna non conformità, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;
- e. in caso di mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente capitolato l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale da un minimo di 100,00 Euro a un massimo di 300,00 Euro per ogni mancata sostituzione e/o per ogni servizio in cui la non conformità si verifici, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore.
- f. in caso di mancata consegna di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (dietetici o per la prima infanzia) potrà essere applicata una penale fino ad un massimo di 300,00 Euro;
- g. in ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura e/o consegna stabilite dal presente capitolato o da norme di legge sarà applicata una penale fino ad un massimo di 300,00 Euro per ogni fornitura e/o per ogni non conformità, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati.

La Ditta aggiudicataria non può in nessun caso sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui ci fossero controversie con il Comune di Urbino.

In caso d'inadempimento dell'aggiudicatario è inoltre prevista la possibilità per l'Amministrazione di reperire i prodotti presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti. Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 16 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, e ritenere definitivamente la cauzione con riserva del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) in un trimestre di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- d) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
- e) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- f) sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- i) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- j) in caso di subappalto;
- k) frode dell'Appaltatore.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'aggiudicatario.

Art. 20 - RISARCIMENTO DANNI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 21 ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune di Urbino si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle forniture per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 3.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, quale sia la loro natura, saranno devolute esclusivamente al Giudice Ordinario del Foro di Urbino con esclusione di qualsiasi ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. L'appaltatore garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dal Comune alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.

In caso di mancato ritiro delle raccomandate A/R, esse si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza Poste.

Art. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione - URP è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Art. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., e alle disposizioni del Codice Civile.

